

Il diritto di accesso dei consiglieri comunali e la privacy



Avv. Carmine Tedeschi

Il diritto di accesso e la tutela dei dati personali: la sentenza 2089/2021 - Consiglio di Stato

- La vicenda di cui alla sentenza 2089/2021 si basa sulla richiesta di un Consigliere comunale di accedere sia all'elenco dei nuclei familiari a cui erano stati concessi buoni spesa in fase di emergenza Covid sia a un eventuale elenco di richiedenti esclusi.
- Il Comune aveva fornito al consigliere: l'importo complessivo del contributo, il numero dei beneficiari ammessi e delle istanze ancora in esame, più un elenco delle domande, con la data di ricezione e il numero di protocollo, la composizione del nucleo familiare richiedente, il reddito mensile dichiarato, eventuali altre indennità percepite, l'esito dell'istanza e dell'importo erogato (dati aggregati).
- Il comune aveva escluso i nominativi dei soggetti istanti, in stato di necessità (dati personali e particolari)

Il Garante privacy e la protezione dei dati relativi ai contributi economici durante l'emergenza sanitaria

- I dati raccolti per attribuire risorse economiche ai cittadini in difficoltà devono essere **indispensabili** (principio di minimizzazione).
- Anche per contributi superiori a mille euro nell'anno solare, c'è il divieto di pubblicazione all'albo pretorio nel caso in cui **“sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute o alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati”** (art. 26, comma 4, d. lgs. n. 33/2013).
- Il divieto è funzionale alla tutela **della dignità, dei diritti e delle libertà fondamentali** degli interessati, al fine di evitare che soggetti in condizioni disagiate – economiche o sociali – soffrano l'imbarazzo della diffusione di dette informazioni o possano essere sottoposti a conseguenze indesiderate a causa della conoscenza da parte di terzi della particolare situazione personale

I dati sensibili

- Dati sensibili (oggi «particolari», secondo la definizione ex artt. 9 - 10 del GDPR) sono:
 - relativi all'origine razziale o etnica, alle opinioni politiche, alle convinzioni religiose o filosofiche, all'appartenenza sindacale;
 - genetici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica;
 - biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica;
 - relativi alla salute della persona;
 - relativi alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona;
 - relativi a condanne penale o a reati.

L'identificabilità diretta o indiretta e il principio di liceità

- ▶ DATO PERSONALE E' QUALSIASI INFORMAZIONE CHE CONSENTE DI IDENTIFICARE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, UN INTERESSATO
- Il trattamento dei dati particolari è vietato a meno che non ci siano presupposti di liceità quali, per le PA:
 - Assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale (art.9 part.2 lettera b GDPR);
 - motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri (art.9 par.2 lettera g GDPR)

II Principio di accountability (art.5, 24, 32 GDPR)

- Il principio di accountability («responsabilizzazione») impone al titolare del trattamento l'adozione di misure di sicurezza, tecniche e organizzative, indispensabili per garantire il rispetto dei principi del GDPR.
- il titolare deve essere in grado di dimostrare di aver adottato le misure giuridiche, organizzative e tecniche per la protezione dei dati, in conformità al GDPR.
- Il titolare deve tenere conto, nell'effettuare il trattamento dei dati, dell'ambito di applicazione, del contesto, delle finalità e dei rischi del trattamento per gli interessati.
- Il titolare deve dunque valutare, anche in caso di accesso ai dati di un consigliere, eventuali rischi per i diritti degli interessati.
- Principi collegati all'accountability: liceità, minimizzazione, necessità e proporzionalità, limitazione delle finalità

Il ragionevole bilanciamento degli interessi

- I diritti tutelati dalla Costituzione si trovano in un rapporto di integrazione reciproca, non ordinato su base gerarchica.
- Non è possibile individuare diritti che possano avere la prevalenza assoluta sugli altri e una illimitata espansione dei primi a danno degli altri.
- E' necessario dunque coordinare i diritti secondo un «ragionevole bilanciamento» a tutela della dignità della persona.
- Anche l'accesso del Consigliere comunale deve fondarsi sulla regola del ragionevole bilanciamento degli interessi e non può esercitarsi in pregiudizio degli altri interessi riconosciuti meritevoli di tutela, quale quella alla riservatezza.

I criteri da seguire per consentire il diritto di accesso dei consiglieri

- ▶ Il titolare del trattamento deve, dunque, nel rispetto dei principi del GDPR, valutare la potenziale lesività degli intangibili diritti alla riservatezza e alla privacy dei beneficiari, in presenza di informazioni «particolari».
- ▶ Occorre dunque valutare se fornire dati particolari sia o meno di utilità concreta e aggiuntiva rispetto all'esercizio delle prerogative del Consigliere, in quanto le informazioni sullo stato di necessità dei cittadini o altre informazioni particolari si potrebbero tradurre in un inutile sacrificio delle ragioni di riservatezza di un elevato numero di interessati.
- ▶ E' quindi opportuno valutare la portata dei dati da fornire affinché si possa permettere al consigliere di valutare, con piena efficacia, l'operato dell'amministrazione nonché esprimere un voto consapevole sulle questioni in sede politica.

Altri principi affermati nella sentenza 2089/2021

- ▶ L'obbligo del Consigliere comunale di attenersi al segreto (art.43 comma 2) in merito all'uso dei dati e delle informazioni acquisite e di utilizzarle per l'esercizio del suo mandato non tutela la riservatezza delle persone, la quale viene comunque lesa se si consente l'accesso ai dati senza alcun filtro.
- ▶ Si configurerebbe una potenziale conoscibilità *erga omnes* dei dati e delle informazioni riservate, contraria ai principi del GDPR e alle altre norme sulla privacy.
- ▶ Non rientra tra i compiti dei consiglieri quello “di sostituirsi al singolo interessato né quello di effettuare un riesame di legittimità di singoli provvedimenti”

Sentenza Tar Marche 213/2022: la genericità della richiesta e i dati riservati

- viene rigettata la richiesta di informazioni riferite al ruolo TARSU, con riferimento soprattutto ad avvisi di accertamento e irrogazioni di sanzioni, in quanto **troppo ampia e generica**, con riguardo alla connessione con lo svolgimento del mandato consiliare.
- il particolare diritto di accesso del consigliere non è illimitato, vista la sua potenziale pervasività e la capacità di interferenza con altri interessi primariamente tutelati.
- Una richiesta fondata su documenti contenenti dati riservati richiede una specifica motivazione riguardo la connessione con l'esercizio del mandato, non essendo quindi sufficiente il riferimento generico "ai fini dell'esercizio del proprio mandato da consigliere" contenuto in una istanza.
- L'obbligo del segreto non tutela invece la riservatezza delle persone, la quale verrebbe comunque lesa se l'accesso venisse consentito.
- Occorre valutare, da parte del titolare, la possibilità di fornire dati aggregati.

L'accesso al protocollo tramite dispositivi esterni – sentenza Tar Veneto - 5 maggio 2021 | n. 604

- La conoscenza dei dati del protocollo comunale può comportare la diffusione di notizie riservate anche personalissime di terze persone, e ciò giustifica la previsione di particolari cautele o limitazioni alla consultabilità di tali dati, finalizzate ad assicurare che la stessa avvenga in condizioni di sicurezza.
- l'accesso al protocollo tramite dispositivi esterni, l'invio via email o tramite copia cartacea determinerebbero un significativo rischio di diffusioni non consentite di dati da parte di terzi e di trattamenti illeciti, a causa di un potenziale accidentale smarrimento di copie cartacee o di fortuita conoscenza da parte di terzi del contenuto di eventuali email.

L'accesso al protocollo tramite dispositivi esterni – sentenza Tar Vento - 5 maggio 2021 | n. 604 - 2

- Atti che vengono veicolati attraverso il protocollo comunale, anche se resi disponibili in forma di mera sintesi, **possono rendere immediatamente consultabili dati, anche personalissimi**, che non possono considerarsi in alcun modo attratti nella sfera di necessaria conoscenza e/o conoscibilità che deve essere assicurata ai consiglieri comunali, sì da rendere, conseguentemente, ingiustificato il trattamento che in tal modo verrebbe effettuato.
- Atti riferibili ai compiti svolti dal Comune che potrebbero configurare rischi relativi al trattamento dei dati: servizi di competenza statale (es. annotazioni sugli atti di anagrafe); richieste e/o comunicazioni riguardanti la cessione del quinto dello stipendio; atti provenienti da altre PP.AA. relativi a indagini in corso; istanze e/o gli atti relativi alla fruizione degli istituti previsti e disciplinati dalla [legge 5 febbraio 1992, n. 104](#) e/o dal [decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151](#); atti relativi ai TSO, interventi assistenziali su disposizione del Tribunale per i minorenni, etc. etc.)« (T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 9 luglio 2020, n. 253)

Concludendo...

- ▶ Occorre valutare la portata della richiesta del Consigliere Comunale e verificare il rischio di una possibile diffusione di dati particolari di una quantità, spesso elevata, di persone.
- ▶ Occorre valutare se fornire dati personali, specie se particolari, sia o meno di utilità concreta e aggiuntiva rispetto all'esercizio delle prerogative del Consigliere.
- ▶ Occorre comunque adottare ogni necessaria cautela e ogni misura in grado di garantire la sicurezza dei dati e ridurre i rischi di una diffusione elevata dei dati stessi (es. dati aggregati od oscuramento di informazioni specifiche riferite allo stato di salute, allo stato di necessità, altri dati particolari).
- ▶ È necessario interpellare il DPO per valutare i rischi del trattamento e definire le modalità con cui fornire le informazioni e le misure di sicurezza da adottare.